SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2002, n. **240.**

Regolamento recante modifica degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della citata legge n. 528 del 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, recante il regolamento di applicazione ed esecuzione delle citate leggi n. 528 del 1982, e n. 85 del 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, recante regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione, ed in particolare l'articolo 1, che ha sostituito integralmente il Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990, con gli articoli da 28 a 42;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 luglio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori).* — 1. Per le vincite di importo non superiore a 2.300 euro, lo scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.

2. Nell'ultimo giorno utile per la richiesta di pagamento, è consentito al vincitore di presentare lo scontrino direttamente al concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che provvederà al pagamento della vincita.

3. Il raccoglitore deve inviare ogni venerdì, a mezzo assicurata postale, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato un plico contenente una copia dell'estratto conto, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato e gli originali degli scontrini annullati, rimborsati, digitati manualmente, giocati presso rivendite speciali e non pagati dalle stesse, le schede del lotto telefonico e gli scontrini relativi a vincite prenotate.

4. Al raccoglitore che effettui il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario è consentito di svolgere le operazioni descritte al comma 3 il primo venerdì di ciascun mese, fermo restando il termine settimanale previsto per le operazioni di chiusura della settimana contabile e per il relativo versamento degli introiti.

5. Gli scontrini non ricompresi tra quelli indicati al comma 3 sono affidati in custodia al raccoglitore, che ne cura la conservazione per un anno dall'emissione, provvedendo poi alla relativa distruzione; i competenti Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione, mediante verifiche o disponendone l'acquisizione, anche con criteri di campionatura.

6. Analogamente, i controlli sugli scontrini inviati dai raccoglitori ai sensi del comma 3 devono essere effettuati entro un anno dalla data di emissione, decorso il quale termine gli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato ne cureranno la distruzione.

7. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione dei casi di ritardato, parziale od omesso versamento, per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ispettorato.».

Art. 2.

1. È abrogato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 169

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgasione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettera delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, reca: «Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982. n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto):

«Art. 7. — 1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1992, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente ella Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contablizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se pres:ata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.

5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, così come introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, e come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 35 *(Pagamento delle vincite da parte del concessionario).* — 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 34, comma 2, il concessionario provvede direttamente al pagamento delle vincite di importo superiore a quello di competenza dei raccoglitori nonché di quelle di importo inferiore autorizzate dall'Amministrazione finanziaria in caso di vincite eccezionalmente numerose.

2. Per le vincite fino a lire 20.000.000 gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Il raccoglitore ritira lo scontrino, richiede al concessionario di validare la vincita tramite terminale di gioco e consegna, in nome e per conto del concessionario, attestazione di vincita. Il pagamento viene effettuato dal concessionario, dopo la validazione della vincita, mediante ordine bancario o postale disponibile entro il quindicesimo giorno successivo alla consegna dello scontrino presso lo sportello bancario o postale indicato nella attestazione di vincita. (Periodo abrogato).

3. Per le vincite eccezionalmente numerose di cui al comma 1, il pagamento è eseguito dal concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, che provvede al contestuale accredito dei necessari fondi di cui al successivo art. 36, comma 2. Gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Si applicano le disposizioni del comma 2 per quanto concerne la convalidazione l'attestazione delle vincite, il pagamento delle stesse, nonché l'invio al concessionario degli scontrini ritirati dai vincitori.

Il decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene autorizzato il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, è comunicato al concessionario per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona.

4. Per le vincite di importo superiore a L. 20.000.000, gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, al concessionario. Il concessionario ritira lo scontrino e consegna apposita ricevuta. Si applicano per il pagamento le disposizioni del comma 2.

5. Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, il concessionario chiude la contabilità delle vincite relative all'estrazione e provvede alla produzione del rendiconto ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'eventuale saldo per le vincite non reclamate, entro i trenta giorni successivi».

02G0275

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 settembre 2002, n. **241.**

Modifiche al decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»;

Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali»; 6 marzo 1980, n. 54, recante «Interventi a sostegno delle attività musicali»; 17 febbraio 1982, n. 43, recante «Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo»;

Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante «Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, di adozione del regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto da ultimo citato per quanto concerne:

l'articolo 1, comma 4, che individua le attività musicali ammissibili al contributo dello Stato, al fine di introdurvi un esplicito riferimento ai concorsi a premi;

l'articolo 7, comma 7, ove si prevede la possibilità che un eventuale scostamento tra l'attività programmata su base triennale e quella effettivamente svolta nei primi due anni del triennio, sia compensato nell'ultimo anno, affinché detta compensazione sia consentita non soltanto nel caso di diminuzione dell'attività, ma anche in quello di aumento;

l'articolo 14, che detta le condizioni per l'ammissione a contributo delle attività di promozione della musica e di perfezionamento professionale, allo scopo di consentire la presentazione di progetti relativi a premi musicali destinati, in particolare, ai giovani musicisti; nonché di ammettere a contributo anche l'attività di formazione del personale docente;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2757 dell'8 agosto 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, dopo le parole «i concorsi,» sono inserite le parole «i concorsi a premi,».

Art. 2.

1. All'articolo 7, comma 7, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«7. [...]. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa potrà essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.».

Art. 3.

1. All'articolo 14 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47:

la rubrica è sostituita con la seguente:

«Promozione della musica, del perfezionamento professionale e della formazione professionale in ambito didattico-musicale.»;

al comma 1, lettera *c),* dopo le parole «di concorsi» è inserito, tra virgole, l'inciso «anche a premi»; e dopo le parole «esecuzione musicale,» sono inserite le parole «destinati, in particolare, ai giovani musicisti e»;

al comma 1, lettera *d),* la parola «istituzionalmente» è sostituita dalle parole «in armonia con i propri fini statutari»; e dopo le parole «genere musicale» sono inserite le parole «o attività di formazione su approcci didattici musicali innovativi,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 243

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si rinvia alle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 28 luglio 1977.

— La legge 22 luglio 1977, n. 426, recante «Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 settembre 1967.

— La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante: «Interventi a sostegno delle attività musicali».

— La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante «Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982.

— La legge 14 novembre 1979, n. 589, recante «Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 23 novembre 1979.

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47, di adozione del «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2002.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, come modificato dal decreto qui pubblicato, dispone:

«Art. 1 *(Intervento finanziario per le attività musicali).* — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;

h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita "Commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:

a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al capo II;

b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al capo III;

c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attività musicali, secondo quanto stabilito dall'art. 16.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, i concorsi a premi, le attività di complessi bandistici.».

Nota all'art. 2:

— L'art. 7 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, come modificato dal decreto qui pubblicato, dispone:

«Art. 7 *(Erogazione del contributo. Controlli).* — 1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:

a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;

b) gli incassi determinati dall'attività artistica;

c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'art. 5;

d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

e) il personale stabilmente impiegato.

4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

5. L' amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.

7. Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa potrà essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 14 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, come modificato dal decreto qui pubblicato; dispone:

«Art. 14 *(Promozione della musica, del perfezionamento professionale e della formazione professionale in ambito didattico-musicale).* — 1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che:

a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono essere articolati in stage, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio ed editoriali;

c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi, anche a premi, di composizione ed esecuzione musicale, destinati, in particolare, ai giovani musicisti e per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonché qualificate giurie;

d) non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono, in armonia con i propri fini statutari e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale o attività di formazione su approcci didattici musicali innovativi, e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e musicale; in tal caso, il contributo può essere solo integrativo e comunque non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute;

e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.».

02G0273

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2002, n. **242.**

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale. Integrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di individuare, con proprio decreto, i criteri tecnici e le modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo è finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale;

Visto in particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 2000, n. 215, che fissa le caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio;

Ravvisata la necessità di integrare l'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, per tener conto delle risultanze emerse nella fase di prima attuazione delle norme in esso contenute, con particolare riferimento alla necessità di fornire agli utenti il maggior numero possibile di indicazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1655 del 15 maggio 2002);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio

All'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il pannello di cui al comma 1 può essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80×22 cm».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2002

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell' art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 2000, n. 215, è riportato nella nota all'articolo unico.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'articolo unico:

— Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000), recante «Norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale» è il seguente:

«Art. 2 *(Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio).* — 1. I veicoli debbono essere dotati di un pannello luminoso rettangolare, ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo di destinazione del servizio. Il pannello deve avere dimensioni esterne non eccedenti 85×30 cm.

2. Un secondo pannello luminoso, con funzione di ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non eccedenti 22×18 cm, deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale.

3. Il pannello di cui al comma 1 può essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80×22 cm».

02G0272

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Josè Lorenzo Di Giacomo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Josè Lorenzo Di Giacomo, nato a Caracas (Venezuela) in data 21 giugno 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero electricista ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di engeniero electricista conseguito presso l'«Universidad Simòn Bolivar» di Valle de Sartenejas, Baruta, il 31 maggio 1990;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Colegio de Ingenieros» del Venezuela dal 27 giugno 1990, matricola n. 72164;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Josè Lorenzo Di Giacomo, nato a Caracas (Venezuela) in data 21 giugno 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12606

DECRETO 16 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Cristina Gaffner di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Cristina Gaffner, nata a Buenos Aires (Argentina) il 14 luglio 1939, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12

del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciatura en psicologia conseguito presso l'«Universidad de Belgrano Facultad de Humanidades» il 29 giugno 1979;

Considerato che la richiedente è iscritta nel «Colegio de psicologos» di Buenos Aires dal 23 marzo 1988, matricola n. 00055;

Considerato che la richiedente documenta, in atti, ampia esperienza professionale, nel campo della psicoterapia;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Maria Cristina Gaffner, nata a Buenos Aires (Argentina) il 14 luglio 1939, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12607

DECRETO 16 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Malgorzata Maksymiuk di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimentodi diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Malgorzata Maksymiuk, nata a Lublin il 22 marzo 1976, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale dyplom-psychologias conseguito presso l'«Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, wyolziat Peolagogiki i Psychologii» di Lublino l'8 giugno 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicara;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e comma 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Cosenza in data 6 novembre 2000, con validità fino al 23 ottobre 2002, per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Malgorzata Maksymiuk, nata a Lublino il 22 marzo 1976, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 16 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2002.

Rettifica al decreto 1º ottobre 2002 di nomina di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE REGGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 800 del 1º ottobre 2002 di nomina del designato dott. Mario Boscariol quale membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, in sostituzione del dott. Gianpietro Breda, dimissionario;

Vista la nota della medesima rappresentanza datoriale in data 4 ottobre 2002 con la quale viene rettificato il nome del dott. Boscariol in Marzio in luogo di Mario;

Decreta

a parziale conseguente modifica del surrichiamato decreto, che il nominativo del rappresentante dei datori di lavoro del settore industria deve intendersi Marzio dott. Boscariol in luogo di Mario.

Treviso, 10 ottobre 2002

Il direttore reggente provinciale: PARRELLA

02A12586

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2002.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese» dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività ai consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese», con sede legale in Pavia, presso la Camera di commercio, industria, artianato e agricoltura di Pavia, via Mentana n. 27, e sede operativa in Broni (Pavia), piazza Vittorio Veneto n. 24 e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 9 novembre 2001 dal citato Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese» intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 4 giugno 2002 la documentazione integrativa con la quale vengono forniti i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992, per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C. «Oltrepò Pavese», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese», con sede legale in Pavia, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, via Mentana n. 27, e sede operativa in Broni (Pavia), piazza Vittorio Veneto n. 24, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Oltrepò Pavese», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Oltrepò Pavese» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, nei confronti del Consorzio per la tutela dei vini «Oltrepò Pavese» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12634

DECRETO 15 ottobre 2002.

Conferimento al Consorzio per la tutela dell'Asti dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività ai consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Asti» e «Moscato d'Asti», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 6 maggio 2002 dal citato Consorzio per la tutela dell'Asti intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha fornito, con nota del 12 settembre 2002, i chiarimenti alle specifiche osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del citato Comitato nazionale;

Considerato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992, per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C.G. dei vini «Asti» e «Moscato d'Asti», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio per la tutela dell'Asti, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Asti» e «Moscato d'Asti», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C.G. dei vini «Asti» e «Moscato d'Asti», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela dell'Asti l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, nei confronti del Consorzio per la tutela dell'Asti e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12635

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2002.

Misura delle quote da versare, per l'anno 2003, dalle imprese degli autostrasportatori di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 34/02).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2003 per il funzionamento dei comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 25 ottobre 2002 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 472.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2002, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2003 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2002, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2002, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2003.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2003 è stabilita nelle seguenti misure:

1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'albo, € 20,66;

2) ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

a) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5, € 5,16;

b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10, € 10,33;

c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50, € 25,82;

d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100, € 103,29;

e) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200, € 258,23;

f) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200, € 516,46;

3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi, € 5,16;

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi, € 7,75;

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi, € 10,33.

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2003, deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle competenti amministrazioni provinciali, ovvero, nelle regioni a statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'albo entro il 30 gennaio 2003.

Roma, 25 ottobre 2002

Il presidente: DE LIPSIS

02A12757

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2002.

Attivazione degli uffici di Saronno, Ferrara, Acireale e Como.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Saronno, Ferrara, Acireale e Como.*

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nella tabella A. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella B.

2. *Disposizioni transitorie.*

2.1. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Acireale, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Catania e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

2.2. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Varese, Ferrara e Como, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Saronno, Ferrara, Acireale e Como. Va precisato che a Como sono previsti due uffici ma, per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari, ne viene provvisoriamente attivato uno solo, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale.

I nuovi uffici assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché vengono soppressi solo quelli operanti nelle sedi (Varese, Ferrara e Como) dove si completa l'attivazione di tutti gli uffici locali della provincia. Continuano invece ad operare l'ufficio IVA di Catania e la locale sezione staccata regionale, con competenza limitata alla parte del distretto che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Catania, in quanto ancora operante, mentre a Varese,

Ferrara e Como, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici locali dei medeimi capoluoghi.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 2 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

TABELLA A

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Lombardia	Varese	Uffico di Saronno	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Saronno nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Varese	9 ottobre 2002
Emilia-Romagna	Ferrara	Uffico di Ferrara	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Ferrara	10 ottobre 2002
Sicilia	Catania	Ufficio di Acireale	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Acireale	15 ottobre 2002
Lombardia	Como	Ufficio di Como	Uffico distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Como	17 ottobre 2002

TABELLA B

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI SARONNO, FERRARA, ACIREALE E COMO

Sede	Circoscrizione territoriale
Saronno	Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo
Ferrara	Berra, Bondeno, Copparo, Ferrara, Formignana, Iolanda di Savoia, Poggio Renatico, Ro Ferrarese, Tresigallo, Vigarano Mainarda
Acireale	Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Pedara, San Giovanni La Punta, Santa Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea
Como	Albiolo, Appiano Gentile, Argegno, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Campione d'Italia, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Casasco d'Intelvi, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Cirimido, Como, Dizzasco, Drezzo, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Gironico, Grandate, Guanzate, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Pellio Intelvi, Pigra, Pognana Lario, Ponna, Ramponio Verna, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, Schignano, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veleso, Veniano, Villa Guardia, Zelbio

02A12604

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 2 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 90/7/2002 in data 30 settembre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 2 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, causato da un'assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 4 ottobre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A12543

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 9 ottobre 2002.

Q/266-AB/44/01 - Norme acceleratorie del contenzioso - Accordo bonario sottoscritto ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994 - Ipotesi di una risoluzione «parziale» del contenzioso correlato all'iscrizione di riserve sui documenti contabili. (Determinazione n. 26/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso che.

Con comunicati in data 15 maggio e 4 giugno 2001, questa Autorità ha invitato i responsabili dei procedimenti a trasmettere i verbali di accordo bonario sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge quadro.

Dall'esame di tali verbali di accordo bonario sono state rilevate alcune singolarità o irregolarità applicative rispetto alla fattispecie prevista dalla vigente normativa, che hanno formato oggetto di specifico approfondimento.

In particolare, si è talvolta evidenziato, da parte della stazione appaltante, un'utilizzazione anomala dell'accordo bonario, finalizzato non al raggiungimento di un compenso omnicomprensivo a tacitazione di tutte le riserve iscritte dall'impresa nel registro di contabilità, bensì ad una risoluzione parziale del contenzioso in atto con l'impresa aggiudicataria, rinviando alla conclusione dei lavori un'ulteriore e complessiva valutazione.

La motivazione di una simile scelta è stata fondata sul fatto che alcune delle riserve formalmente iscritte erano diretta conseguenza (in quanto incentrate sul calcolo degli oneri conseguenti ad una protratta gestione) di lamentati eventi imprevedibili ed «eccezionali» che avevano significativamente rallentato l'esecuzione dei lavori nella fase di avvio dell'appalto, mentre altre concernevano fatti «oggettivi ed oramai definiti».

Per le prime, ritenendo che un recupero di produttività nel prosieguo dell'appalto avrebbe finito col ridimensionare le richieste dell'impresa, la stazione appaltante aveva perciò stabilito (d'intesa con l'affidatario) il rinvio dell'esame all'atto dell'ultimazione dei lavori, mentre per le seconde — considerando che fossero state superate le ragioni di doglianza dell'impresa — era stata attivata la procedura di cui all'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994, pervenendo ad un accordo bonario che tacitava solo alcune delle riserve iscritte — sino ad allora — sui documenti contabili.

A tale proposito, e con riferimento a quanto rilevato in un caso specifico, vi è però da aggiungere che la scelta di rinviare la discussione alla fase consuntiva ha dato anche luogo, nel corso dell'iniziale esperimento di accordo bonario, allo stralcio di quelle riserve che —

pur riguardando fatti all'epoca definiti — non avevano trovato, in prima battuta, una soluzione accettabile per entrambe le parti.

In esito ai preliminari esami, nei quali l'Autorità rilevava l'anomalia di una siffatta procedura, veniva rappresentato alla stazione appaltante interessata che nel caso in questione il ricorso all'accordo bonario «parziale», a prescindere da qualsiasi valutazione di opportunità, non trovava conforto normativo ed esponeva comunque l'amministrazione al rischio di dover affrontare un procedimento contenzioso «tradizionale», in termini di tempi e di costi.

Tuttavia, per esprimere un giudizio di merito sugli effetti prodotti dalla procedura descritta — che fosse cioè suffragato anche da una ricognizione consuntiva in ordine al rispetto concreto di quei criteri di efficacia, efficienza, tempestività ed economicità ai quali deve improntarsi l'attività tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici — è stato preso in esame un caso ritenuto esemplare, disponendone il monitoraggio per quanto riguarda il restante iter esecutivo, finalizzato ad accertare l'ulteriore evoluzione del contenzioso.

All'atto della ultimazione dei lavori, la stazione appaltante ha comunicato che, in calce all'ultimo stato avanzamento lavori, l'impresa aveva iscritto ulteriori riserve (in numero quasi doppio di quelle sulle quali era stata imperniata l'iniziale procedura di risoluzione del contenzioso), richiamando per memoria anche quelle tacitate con l'accordo bonario, che venivano riproposte con riferimento al successivo iter realizzativo dell'appalto.

In estrema sintesi, il nuovo quadro della situazione è risultato il seguente:

a) il contenzioso «accantonato» all'atto del precedente tentativo di accordo bonario, in luogo di ridimensionarsi — come nelle previsioni della stazione appaltante — si è incrementato di circa il 50%;

b) il contenzioso risolto bonariamente, perché attinente a fatti oggettivi e definiti, si è riproposto nei medesimi termini durante il prosieguo dell'appalto, producendo una richiesta che — anche sotto l'aspetto economico — risulta equivalente a quella precedentemente tacitata;

c) l'ulteriore contenzioso ha superato ampiamente, per entità economica, quello che aveva formato oggetto dell'iniziale tentativo di accordo bonario.

Ritenuto in diritto.

Tanto premesso, si ritiene opportuno analizzare più attentamente la fattispecie dell'accordo bonario «parziale», con riferimento alla sua possibile utilità e, soprattutto, alla sua ammissibilità alla luce del quadro normativo attualmente vigente.

Il comma 1 dell'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994 chiarisce che la formulazione della proposta motivata di accordo bonario spetta al responsabile del procedimento «qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale».

Se ne deduce che l'eventuale raggiungimento dell'accordo tra stazione appaltante ed appaltatore, dovendo avere come precipua finalità quella di evitare un incremento significativo del costo dell'opera, non può intervenire solo su una parte del contenzioso venutosi a creare, senza quindi che venga assicurata la certezza del predetto risultato.

Questo concetto trova una espressa conferma nell'art. 149, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, laddove si dispone che «Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante ... la sottoscrizione (dell'accordo bonario) determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta».

Nell'ambito della procedura di accordo bonario non è quindi consentito rinviare ad una fase successiva dell'appalto il tentativo di composizione delle riserve, tanto nel caso in cui le stesse riguardino calcoli presuntivi di maggiori oneri conseguenti ad una protrazione dei tempi di esecuzione (calcoli che sono passibili di differente articolazione e sviluppo in relazione all'arco temporale ed all'avanzamento dei lavori assunti come riferimento), quanto nel caso in cui le parti non convengano sulle modalità di tacitazione di una specifica doglianza iscritta nei documenti contabili.

Nella ricorrenza di entrambi detti casi la stazione appaltante dovrà, pertanto, procedere alla preliminare valutazione di ammissibilità e «non manifesta infondatezza» delle riserve, formulando quindi una proposta di accordo da sottoporre all'impresa anche se dovessero sussistere elementi per ritenere che un giudizio reso in via consuntiva possa comportare modificazioni nell'entità economica dell'importo offerto a tacitazione omnicomprensiva.

Quindi, tutte le circostanze che hanno dato luogo all'iscrizione di riserve sui documenti contabili in misura superiore ai limiti indicati dall'art. 31-*bis* della legge, devono essere considerate alla stregua di fatti oggettivi ed oramai definiti, in ordine ai quali il responsabile del procedimento — acquisite le relazioni del caso e sentito l'appaltatore — è tenuto a formulare una proposta, riferita a quelle circostanze ed a quell'ambito temporale, da intendersi come risolutiva *in toto*.

Resta impregiudicata la possibilità di dare luogo alla procedura di accordo bonario tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore raggiungano nuovamente l'importo fissato dalla legge, così come espressamente disposto dall'art. 149, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

L'anzidetta disposizione normativa chiarisce che ciò risulta ammissibile allorché dette riserve siano «ulteriori e diverse rispetto a quelle precedentemente esaminate»: aldilà dell'ovvio significato per cui non si può riproporre l'esame di una precedente richiesta dell'impresa, sia stata essa tacitata o ritenuta inammissibile dalla stazione appaltante, ed aldilà dello stretto tenore letterale della disposizione medesima, sembra di poter trarre spunto per una riflessione in ordine alla possibilità che, nel corso di uno stesso appalto, si manifestino — a più riprese — identiche occasioni di controversia con l'appaltatore.

Se, ad esempio, in corso d'opera viene attivata più volte la procedura di accordo bonario, ma sempre in relazione a riserve incentrate sul calcolo degli oneri per protratta gestione o fattispecie similari, non può che trarsi un giudizio negativo sulla conduzione dell'appalto da parte dell'amministrazione e, in particolare, ad opera dei soggetti investiti della gestione tecnica ed amministrativa dell'appalto medesimo cui — pare opportuno ricordarlo — possono essere addebitate le responsabilità contabili, nel caso in cui dal loro operato derivi un danno per l'erario.

Dalle considerazioni svolte segue che:

1) il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ad un accordo bonario «parziale» — limitato cioè alla risoluzione di alcune delle riserve iscritte, rinviando alla fase conclusiva dell'appalto una valutazione complessiva delle altre — non assicura i risultati voluti dal legislatore ed è comunque precluso, stante la disposizione contenuta nell'art. 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

2) qualora le riserve riguardino circostanze suscettibili di differente apprezzamento economico, se rapportate all'intero svolgimento dell'appalto, il responsabile del procedimento — nella sua valutazione di ammissibilità e fondatezza, nonchè nella successiva formulazione della proposta di accordo — deve comunque considerare le medesime circostanze alla stregua di fatti oggettivi ed oramai compiuti;

3) la possibilità di accedere più volte, nell'ambito dello stesso appalto, alla procedura di accordo bonario risulta ammissibile solo allorché le riserve analizzate siano ulteriori e diverse rispetto a quelle precedentemente esaminate, come specifica il comma 7 dell'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

4) qualora le riserve iscritte nei documenti contabili in una determinata fase dell'appalto — già formanti oggetto di un precedente tentativo di accordo — siano riconducibili ad una carente attività tecnico-amministrativa della stazione appaltante e vengano riproposte anche con riferimento al successivo iter realizzativo, il reiterato ricorso alla procedura di cui trattasi non può che dar luogo ad una negativa valutazione in ordine alla conduzione dell'appalto da parte dei soggetti investiti della sua gestione e della connessa responsabilità contabile, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale.

Roma, 9 ottobre 2002

Il presidente: GARRI

02A12685

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 ottobre 2002, n. **6**.

Aggiornamento dei valori del PIL nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998 (estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

In adempimento di quanto previsto dal penultimo capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del 26 marzo 1999, si comunicano i valori del PIL nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. I dati sono desunti dalla relazione previsionale e programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2002.

Per il periodo 2002-2007 i dati del PIL nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari sono i seguenti: (ml di euro):

2002 euro 1253163;

2003 euro 1304964;

2004 euro 1365672;

2005 euro 1431191;

2006 euro 1500593;

2007 euro 1572622.

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 2003 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Roma, 24 ottobre 2002

Il dirigente generale del Dipartimento del tesoro
ZODDA

02A12575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 ottobre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Bornancin Sergio delegato dal comune di San Michele al Tagliamento giusta delibera del consiglio comunale n. 53 del 2 ottobre 2002, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di San Michele al Tagliamento sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia?».

Il signor Bornancin dichiara di eleggere domicilio in Roma - piazza della Colonna n. 355 - tel. 066798541.

02A12846

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9825
Yen giapponese	120,65
Corona danese	7,4323
Lira Sterlina	0,63170
Corona svedese	9,0834
Franco svizzero	1,4649
Corona islandese	86,34
Corona norvegese	7,3900
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57156
Corona ceca	30,903
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,28
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5955
Lira maltese	0,4132
Zloty polacco	3,9788
Leu romeno	32865
Tallero sloveno	229,2191
Corona slovacca	41,569
Lira turca	1649000
Dollaro australiano	1,7741
Dollaro canadese	1,5365
Dollaro di Hong Kong	7,6630
Dollaro neozelandese	2,0310
Dollaro di Singapore	1,7380
Won sudcoreano	1205,33
Rand sudafricano	9,9031

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12847

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iriself»

Estratto decreto n. 414 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IRISELF nelle confezioni «0,013% bagno oculare» flacone 180 ml e «0,01% collirio soluzione» flacone 10 ml, precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: benzalconio cloruro;

titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede in Milano, via Egidio Folli n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

Confezioni autorizzate:

«0,013% bagno oculare» flacone 180 ml - A.I.C. n. 035527011, (in base 10), 11W6C3 (in base 32);

«0,01% collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035527047 (in base 10), 11W6D7 (in base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo: per la forma farmaceutica «bagno oculare» l'officina di produzione, controllo e confezionamento è la Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo n. 6, Genova.

Per la forma farmaceutica «collirio» le officine autorizzate alla produzione, controllo e confezionamento sono Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo n. 6, Genova e Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli n. 50.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A12547

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pronto Soccorso Afom Disinfettante Liquido».

Estratto decreto n. 420 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PRONTO SOCCORSO AFOM DISINFETTANTE LIQUIDO, con variazione della denominazione in «Disigien», nelle confezioni «0,1% soluzione cutanea» flacone 200 ml e «0,1% soluzione cutanea» flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8447 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: benzalconio cloruro;

titolare A.I.C.: A.F.O.M. Medical S.p.a., con sede in Milano, via Washington n. 72, codice fiscale n. 01039760010;

«0,1% soluzione cutanea» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035530017 (in base 10), 11W991 (in base 32);

«0,1% soluzione cutanea» flacone 500 ml - A.I.C. n. 035530029 (in base 10), 11W99F (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede in via Galvani n. 10, Sandrigo (Vicenza);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società A.F.O.M. Medical S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A12549

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pronto Soccorso Afom Pomata Disinfettante».

Estratto decreto n. 422 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PRONTO SOCCORSO AFOM POMATA DISINFETTANTE, con variazione della denominazione in «Disinfene», nella confezione «0,1% + 0,27% crema» tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione n. 8876 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: clorexidina cloridrato + idrossichinolina solfato;

titolare A.I.C.: A.F.O.M. Medical S.p.a., con sede in Milano, via Washington n. 72, codice fiscale n. 01039760010;

A.I.C. n. 035529015 (in base 10), 11W89R (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede in via Galvani n. 10, Sandrigo (Vicenza);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società A.F.O.M. Medical S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A12548

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clodeosten»

Estratto decreto n. 473 del 2 ottobre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLODEOSTEN, nelle forme e confezioni:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 100 mg, «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile»12 fiale 100 mg, «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale 300 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156 Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 100 mg 6 fiale 100 mg - A.I.C. n. 035109014 (in base 10) 11HG4Q (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 3,3 ml;

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 100 mg - A.I.C. n. 035109026 (in base 10) 11HG52 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 3,3 ml;

confezione: «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale 300 mg - A.I.C. n. 035109038 (in base 10) 11HG5G (in base 32);

classe: «A» nota 42 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 375 mg pari a disodio clodronato 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 4,95 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 9,9 ml;

Indicazioni terapeutiche: osteolisi tumorali, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario, prevenzione e trattamento della osteoporosi post menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12550

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Crioclod»

Estratto decreto n. 474 del 2 ottobre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CRIOCLOD nelle forme e confezioni:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 100 mg, «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile»12 fiale 100 mg, «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale 300 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 100 mg - A.I.C. n. 035097017 (in base 10), 11H2FT (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 3,3 ml;

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale 100 mg - A.I.C. n. 035097029 (in base 10), 11H2G5 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 125 mg pari a disodio clodronato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 3,3 ml;

confezione: «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale 300 mg - A.I.C. n. 035097031 (in base 10), 11H2G7 (in base 32);

classe: «A» nota 42 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 375 mg pari a disodio clodronato 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 4,95 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 9,9 ml.

Indicazioni terapeutiche: osteolisi tumorali, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario, prevenzione e trattamento della osteoporosi post menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12551

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simdax»

Estratto decreto AIC/UAC n. 733 del 4 ottobre 2002

Specialità medicinale: SIMDAX.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Orionintie 1 FIN - 02200 Espoo Finlandia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1º febbraio 2001:

2,5 mg/ml 1 flaconcino (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 5 ml - A.I.C. n. 035108012/M (in base 10), 11HF5D (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56;

classe: «C»;

2,5 mg/ml 4 flaconcini (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 5 ml - A.I.C. n. 035108024/M (in base 10), 11HF5S (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56;

classe: «C»;

2,5 mg/ml 10 flaconcini (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 5 ml - A.I.C. n. 035108036/M (in base 10), 11HF64 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge aprile 2002, n. 56;

classe: «C»;

2,5 mg/ml 1 flaconcino (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 10 ml; - A.I.C. n. 035108048/M (in base 10), 11HF6J (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56;

classe: «C»;

2,5 mg/ml 4 flaconcini (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 10 ml - A.I.C. n. 035108051/M (in base 10), 11HF6M (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56;

classe: «C»;

2,5 mg/ml 10 flaconcini (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione endovenosa da 10 ml - A.I.C. n. 035108063/M (in base 10), 11HF6Z (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56;

classe: «C»;

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di concentrato contiene: 2,5 mg di levosimendan;

1 flaconcino da 5 ml contiene: 12,5 mg di levosimendan;

1 flaconcino da 10 ml contiene: 25 mg di levosimendan;

eccipienti: povidone, acido citrico anidro, etanolo anidro.

Classificazione ai fini della fornitura:

uso riservato alle case di cura e agli ospedali;

vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dello scompenso cardiaco grave, in fase di instabilità acuta (vedere sezione 5.1).

«Simdax» deve essere usato unicamente come terapia aggiuntiva in quelle situazioni in cui la normale terapia, per esempio con diuretici, ACE-inibitori e digitale, non è sufficiente e dove è necessario un supporto isotropo.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FIN-0220 Espoo Finlandia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamina C Eurand»

Estratto decreto n. 465 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eurand International S.p.a., con sede in piazzale Marengo n. 8 - Milano, con codice fiscale n. 00811410158;

Medicinale: VITAMINA C EURAND - A.I.C. n. 034143014 - «500 mg capsule a rilascio prolungato», 20 capsule, è ora trasferita alla società: Merck S.p.a., con sede in via G. Stephenson n. 94, Milano, con codice fiscale n. 07546800157, con variazione della denominazione in: VITAMINA C MERCK.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12544

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Majorpen»

Estratto decreto n. 466 del 30 settembre 2002

È autorizzata la conversione del medicinale MAJORPEN della società Doc Generici S.r.l., con sede via Manuzio n. 7, Milano, codice fiscale n. 11845960159, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: AMOXICILLINA nelle confezioni:

«500» 12 capsule - A.I.C. n. 023108083/G;

«125» sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 023108121/G;

«1000» 1 flacone + 1 f. solv. - A.I.C. n. 023108160/G;

12 compresse 1 g - A.I.C. n. 023108184/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopra indicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Majorpen», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (023108083-121-160-184), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12545

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 493 del 10 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., piazzale S. Turr n. 5 - 20100 Milano, codice fiscale n. 01260920663.

Medicinale: ANSIOLIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 019994033 - «0,5% gocce oral, soluzione» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 019994045 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml im iv;

A.I.C. n. 019994060 «5 mg compresse» 40 compresse.

Medicinale: BEHRIFIL.

Confezione: A.I.C. n. 028918011 - 30 compresse rivestite 600 mg (sospesa).

Medicinale: CEDIXEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 029400013 - «1,0» i.v. 1 flac polv 1 g + 1 f solv 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029400025 - «2,0» i.v. 1 flac polv 2 g + 1 f solv 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029400037 - «1,0» infusione 1 flac polv 1 g + 1 f solv 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029400049 «2,0» infusione 1 flac polv 2 g + 1 f solv 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029400052 «250» i.v. 1 flac polv 250 mg + 1 f solv 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029400064 «500» i.v. 1 flac polv 500 mg + 1 f solv 5 ml (sospesa).

Medicinale: FLUENTAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 022837013 - AD 6 supposte;

A.I.C. n. 022837025 - AD 10 supposte;

A.I.C. n. 022837037 - BB 6 supposte;

A.I.C. n. 022837049 - BB 10 supposte;

A.I.C. n. 022837076 - BB flacone gocce 20 ml;

A.I.C. n. 022837088 - 15 compresse;

A.I.C. n. 022837090 - sciroppo 150 ml.

Medicinale: SABRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027443011 - 50 compresse rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 027443047 - «500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine;

A.I.C. n. 027443050 - «1 g granulato per soluzione orale» 24 bustine.

Medicinale: TEICOMID.

Confezione: A.I.C. n. 027167016 - 1 fialoide liof 200 mg +1 f solv 3 ml.

Medicinale: TRILUDAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027507019 - 30 compresse 60 mg;

A.I.C. n. 027507033 - 1 flac. sciroppo 0,6% 120 ml,

e alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Hoechst Pharma S.p.a., piazzale Turr n. 5 - 20100 Milano, codice fiscale n. 09776510159.

Medicinale: CENTELLASE.

Confezioni:

A.I.C. n. 016222010 - pomata dermica 30 g 1%;

A.I.C. n. 016222022 - polvere dermica 20 g 2%;

A.I.C. n. 016222073 -30 compresse 30 mg.

Medicinale: DAONIL.

Confezione: A.I.C. n. 021642018 - 30 compresse 5 mg.

Medicinale: ORELOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027970019 - 12 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 027970021 - «pediatrico» 1 flac. granulato sospensione estemp. 50 ml (40 mg/5 ml) (sospesa);

A.I.C. n. 027970033 - «pediatrico» 1 flac. granulato sospensione estemp. 100 ml (40 mg/5 ml);

A.I.C. n. 027970045 - 6 compresse rivestite uso orale 200 mg (sospesa).

Medicinale: ROSSITROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026922017 - «150 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 026922031 - «50 mg compresse dispersibili» 12 compresse;

A.I.C. n. 026922043 - «300 mg compresse» 6 compresse.

Medicinale SUGUAN.

Confezione: A.I.C. n. 022652010 - 40 compresse 25 + 2,5 mg.

Medicinale: SUGUAN M.

Confezione: A.I.C. n. 027174010 - 40 compresse rivestite 400 + 2,5 mg.

Sono ora trasferiti alla società: nuovo titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a. piazzale Turr n. 5 - 20100 Milano, codice fiscale n. 00832400154.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferlixit»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 532 del 16 settembre 2002

Medicinale: FERLIXIT.

Titolare A.I.C.: A. Nattermann & Cie Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in 50829 Koln, Nattermannalle n. 1, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: integrazione al provvedimento di modifica stampati n. 260 del 6 giugno 2002.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: le indicazioni terapeutiche variano da: «anemie ferroprive. Manifestazioni di carenza di ferro (alterazioni della cute, delle mucose, delle unghie e dei capelli) e tutte le indicazioni di deficit assoluto o relativo di ferro (anche senza anemia; sideropenia larvata) connesse al ciclo femminile, gravidanza, allattamento, trasfusioni di sangue, interventi chirurgici, traumi, emodialisi»,

a: «anemie ferroprive: l'uso del prodotto per via parenterale è limitato ai pazienti nei quali il trattamento per via orale non risulti efficace».

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 021455023 - OS IV 5 fiale 62,5 mg 5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12546

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anti Acne Samil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 553 del 30 settembre 2002

Specialità medicinale ANTI ACNE SAMIL: «polvere cutanea» 2 flaconi 2,3 g - A.I.C. n. 020477028.

Società MDM S.p.a., viale Papiniano, 22/B - 20123 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Anti acne samil», «polvere cutanea» 2 flaconi 2,3 g - A.I.C. n. 020477028, prodotti anteriormente al 2 novembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 565 del 24 settembre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 28 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcomedina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 572 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale: ULCOMEDINA: «50 compresse 400 mg» - A.I.C. n. 024496073.

Società De Salute S.r.l., via Cadore, 7 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ulcomedina», 50 compresse 400 mg - A.I.C. n. 024496073, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 623 del 18 ottobre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 28 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progeffik»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 574 del 2 ottobre 2002

Specialità medicinale PROGEFFIK: «100 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 035042011.

Società Effik Italia S.p.a., via A. Lincoln, 7/A - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Progeffik», «100 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 035042011, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 157 dell'11 aprile 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Kalicet» e «Amaril»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 1890 del 7 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrata a nome della società Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., con sede in piazzale S. Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale n. 01260920663.

Specialità medicinale: KALICET.

Confezioni:

A.I.C. n. 033304027 - 60 compresse rivestite 40 mg;

A.I.C. n. 033304039 - «180» 20 compresse filmrivestite 180 mg;

A.I.C. n. 033304041 - «120» 20 compresse filmrivestite 120 mg,

e della società Hoechst Pharma S.p.a., con sede in piazzale S. Turr - Milano, con codice fiscale n. 09776510159.

Specialità medicinale: AMARYL.

Confezione: A.I.C. n. 032845012/M - 30 compresse 2 mg.

Sono ora trasferite alla società: Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale S. Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12653

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 684 del 22 marzo 2002, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Maxipril"».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2002, alla pag. 60, seconda colonna, dove è scritto: «Estratto decreto AIC/UAC n. 683 del 22 marzo 2002», leggasi: «Estratto decreto AIC/UAC n. 684 del 22 marzo 2002».

02A12563

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 22 aprile 2002, recante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Ascoli Piceno».

Nell'estratto del decreto 22 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2002, i beni immobili indicati erroneamente come ubicati nel comune di Ascoli Piceno sono siti nel comune di Valdieri (Cuneo).

02A12528

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale dell'«Uniass Assicurazioni S.p.a.», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 24 ottobre 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 26 settembre 2002 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'«Uniass Assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Uni One Assicurazioni S.p.a.» (in breve Uni One S.p.a.).

02A12616

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 settembre 2002, è stata adottata la terza edizione del regolamento relativo al «Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti n. 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

02A12542

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto «Regioni-autonomie locali» (pos. 13567).

LA COMMISSIONE

In merito al procedimento n. 13567, su proposta del prof. Pinelli, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.

Premesso

1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni-autonomie locali» erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* della legge n. 146/1990;

2. che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, questa commissione «valuta ... l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati»;

3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto «Regioni-autonomie locali» è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, valutato da questa commissione;

4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

5. che in data 7 maggio 2002 l'ARAN ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto «Regioni ed autonomie locali» con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrale e sostanziale;

6. che in data 27 giugno 2002 questa commissione ha valutato il predetto accordo non idoneo limitatamente alla mancata disciplina della continuità del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne, invitando, nel contempo, le parti a modificare l'art. 3 nel senso indicato in motivazione o a formulare proposte alternative entro quindici giorni dalla ricezione della presente delibera;

7. che in data 20 agosto 2002 è pervenuta dalla segreteria nazionale della FP/CGIL una lettera di risposta nella quale la predetta organizzazione sindacale chiede un chiarimento in merito alla delibera del 27 giugno 2002, con particolare riferimento agli scioperi dell'intera giornata;

8. che in data 20 agosto 2002 è pervenuta una lettera dell'ARAN, nella quale in risposta alla delibera del 27 giugno 2002 si comunica che, a seguito di una riunione svoltasi con le organizzazioni sindacali, è emerso che l'opportunità di un'audizione con i membri della commissione;

9. che in data 12 settembre 2002, presso la sede della commissione di garanzia si è tenuta un'audizione con i rappresentanti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali nel corso della quale è stata

rappresentata l'opportunità di prevedere quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;

Considerato

1. che, con la deliberazione del 27 giugno 2002, indicata in premessa, questa commissione ha valutato inidoneo l'accordo in premessa limitatamente alla mancata disciplina relativa alla continuità del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne di cui all'art. 3 dell'accordo medesimo;

2. che nella medesima delibera questa commissione aveva evidenziato la necessità di prevedere, che gli scioperi del personale degli asili nido e delle scuole materne, indipendentemente dalla loro durata, potessero coinvolgere solamente la prima e/o l'ultima ora dell'orario di fruizione del servizio da parte dell'utenza;

3. che tuttavia le organizzazioni sindacali, al fine di garantire il contemperamento degli interessi coinvolti, hanno evidenziato l'opportunità di prevedere, quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;

4. che tale soluzione trova già applicazione nell'accordo sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero relativamente al comparto scuola valutato da questa commissione con deliberazione n. 285/99 del 22 aprile l999;

5. che in data 20 settembre 2002 è pervenuto l'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto «Regioni-autonomie locali», sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;

6. che l'art. 4 di tale accordo prevede forme di contingentamento idonee a garantire gli interessi degli utenti con gli interessi del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;

7. che tali forme di contingentamento rispondono a quanto richiesto da questa commissione con la deliberazione del 27 giugno 2002;

Valuta idoneo

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per l'area dirigenziale del comparto «Regioni-autonomie locali», sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione pubblica, all'ARAN, alle organizzazioni sindacali CGIL-tp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) ed alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;

Dispone inoltre

la pubblicazione dell'accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI SIGLATO TRA L'ARAN E LE OO.SS. DEL 19 SETTEMBRE 2002 (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione 02/181 del 25 settembre 2002).

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

2. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e confederazioni sindacali.

3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Nel comparto regioni-autonomie locali, di cui all'art. 5 del CCNQ del 2 giugno 1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:

a) stato civile e servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

f) trasporti;

g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;

h) servizi del personale;

i) servizi culturali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;

2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;

3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;

5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;

6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;

8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;

9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;

11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;

12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:

a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;

b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;

c) attività di pronto intervento;

d) attività della centrale operativa;

e) vigilanza casa municipale;

f) assistenza al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero della neve;

13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;

14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;

15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;

16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;

17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli articoli 3 e 4 del presente accordo;

19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;

20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;

deposito bilanci e atti societari;

certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);

certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili,

tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;

registrazione brevetti.

Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lettere *c), d), e)* ed *f)* e 14), sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 3.

Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali

1. In relazione ai servizi concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di Stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.

2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera *d)*, non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di quaranta ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico), nelle scuole materne ed elementari e di sessanta ore (equivalenti a dodici giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;

d) gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera *b)*; a tal fine cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.

Art. 4.

Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido

1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, ai sensi dell'art. l, comma 2, lettera *d)* della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della effettività del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:

a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.

2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'art. 2, comma 2, n. 18) e nel comma 1 del presente articolo:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera *d)*, non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di quaranta ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico);

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;

d) gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata — possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di attività educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera *b)*; a tal fine cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'attività educativa deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell'anno scolastico.

4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5.

Art. 5.

Contingenti di personale

1. Ai fini dell'art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:

a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;

c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 7 del presente accordo.

4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.

5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.

6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.

Art. 6.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità d'attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze

sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione sciopero.

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 7, comma 9.

3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:

a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);

b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);

c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;

d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti;

e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;

f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la funzione pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;

e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 7.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;

c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.

3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.

4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla commissione di garanzia.

8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6, comma 5.

Art. 8.

Norme finali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applica l'art. 4 della predetta legge n. 146/1990.

2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto regioni-autonomie locali.

3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali,

quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall'ordinamento degli enti, siano state conferite responsabilità gestionali.

02A12686

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla regione autonoma Valle d'Aosta, assessorato industria, artigianato ed energia, direzione servizi camerali con provvedimento dirigenziale n. 5346 del 1° ottobre 2002. I punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati all'ufficio metrico di Aosta (Direzione servizi camerali).

Numero marchio	Denominazione	Sede
AO 09	Il Berillo di Puzio Gina Antonella	Via Roma, 49 11020 Lillianes (AO)

02A12541

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 3051/A.G.C.12 del 30 settembre 2002, la società Generale delle Acque Minerali a r.l., con sede in Roma alla via G. Carducci n. 2, cod. fisc. 01315810612, è autorizzata alla produzione e commercializzazione delle acque minerali naturali «Lete» e «Prata» nei tipi naturale ed addizionate di anidride carbonica nei nuovi formati PET da litri 0,33 - 1,00 - 2,00 per l'acqua minerale naturale «Lete» e PET da litri 0,33 e 1,00 per l'acqua minerale naturale «Prata» nelle linee già autorizzate, con nuova dislocazione per le linee L3 ed L4, site nello stabilimento industriale in Pratella (Caserta), come da Lay-out allegato al decreto.

Con decreto dirigenziale n. 3050/A.G.C.12 del 30 settembre 2002, la società Generale delle Acque Minerali a r.l., con sede in Roma alla via G. Carducci n. 2, cod. fisc. 01315810612, è autorizzata alla produzione e commercializzazione delle acque minerali naturali «Lete» e «Prata» nei tipi naturale ed addizionate di anidride carbonica in contenitori di vetro da litri 0,330 e litri 0,250, chiusi con tappo a corona nelle linee L1 e L2, site nello stabilimento industriale in Pratella (Caserta) - Società Generale delle Acque Minerali a r.l.

02A12539 - 02A12540

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651256/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 1 *

€ 0,77